



M.I.U.R.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO ISCHIA

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Via G. Casciaro, 3 - 80077 ISCHIA (Napoli)
Codice meccanografico: NAEE14400N
C.F. 83030050633



ULTERIORI INDICAZIONI PER LA GESTIONE CASI EMERGENZA COVID-19

FAQ sulla gestione dei casi Covid-19

1. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

In caso di sintomi sospetti (es febbre ≥ 37.5 C°), l'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente.

2. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

La scuola deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a.

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

3. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente.

4. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

NOTA BENE

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione.

5. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?

- **L'alunno/a positivo** al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **5 giorni** dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1° settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo.

Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l'attestazione di fine isolamento rilasciata dall'ASL o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata dall'ASL.

- **L'operatore positivo** al Covid indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno **5 giorni**; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1° settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 14 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.

Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.

6. Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella **Circolare del Ministero della Salute 019680 del 30/03/2022**, l'attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime di auto-sorveglianza per 10 giorni dall'ultimo giorno di scuola del caso.

N.B. Si ricorda che:

- Eventuali altri soggetti che risultassero positivi durante il periodo di auto-sorveglianza di cui sopra, non determinano uno slittamento dei tempi della stessa, che prosegue fino al suo naturale completamento (10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo soggetto risultato positivo); pertanto i casi successivi al primo che risultassero positivi durante il periodo di auto-sorveglianza **NON** devono essere segnalati dalla scuola.
- Per i contatti scolastici la misura di auto-sorveglianza si applica all'intero gruppo classe.
- I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi.
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandata l'esecuzione di tamponi in soggetti in auto-sorveglianza asintomatici.
- Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.
- Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed in particolare è raccomandata, se non già eseguita, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.

7. Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, tranne che per gli alunni di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di utilizzo di mascherina. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe l'auto-sorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 10 giorni dall'ultimo giorno di frequenza del primo caso. Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante.

8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia)?

Anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla misura della quarantena ma solo al regime di auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l'ultimo contatto (ad esclusione dei bambini di età < 6 anni che possono continuare a frequentare la scuola senza l'obbligo di indossare la mascherina) e tampone solo in caso di sintomi. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di auto-sorveglianza.

La famiglia dell'alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola.

9. Cosa deve fare la famiglia se l'alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante.

Si rammenta che è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe:

1) dopo assenza superiore a **3 giorni** (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuola dell'infanzia. Il periodo di assenza minima per cui è richiesta la certificazione di ammissione è di 4 giorni: "assenza per malattia superiore a 3 giorni" significa infatti che la riammissione al 4^a giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 5^a giorno od oltre dall'inizio della malattia;

2) dopo assenza per malattia superiore a **5 giorni** nelle scuole primarie e secondaria dopo assenza (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: "assenza per malattia superiore a 5 giorni" significa infatti che la riammissione al sesto giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7^a giorno od oltre dall'inizio della malattia

10. Alunni fragili

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante che potrà fornire specifiche indicazioni.

Inoltre, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno che gli alunni fragili utilizzino dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.